

TI_GERICHTE 15.2025.54 vom 6. August 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2025.54

FR: TI_GERICHTE 15.2025.54 du 6 août 2025

IT: TI_GERICHTE 15.2025.54 del 6 agosto 2025

Regeste

Ricorso per ritardata giustizia. Ragionevole durata del procedimento; poteri e doveri dell'autorità di vigilanza; responsabilità dei funzionari e del Cantone. Legittimazione a ricorrere; adozione, durante la procedura di ricorso, del provvedimento omesso. Spese ripetibili

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 17 cpv. 3 LEF, è ammesso in ogni tempo il ricorso all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – per denegata o ritardata giustizia di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti. Il ricorso della P_____ Sagl , dunque, è in linea di principio ricevibile.

E. 2

Nel ricorso, la P_____ Sagl , dopo aver riepilogato i fatti esposti in narrativa, si duole di non aver ricevuto risposta al suo scritto del 27 febbraio 2025, aggiunge che l'8 maggio 2025, allorché aveva telefonato all'UF per ottenere ragguagli, non aveva ricevuto informazioni soddisfacenti sulle tempistiche prospettate e ritiene che, essendo in concreto la procedura di fallimento estremamente semplice, sia “inammissibile in uno Stato di diritto che un Ufficio statale non proceda nei propri incumbenti e che i suoi funzionari rispondano [...] nelle modalità in cui è stato risposto” . In aggiunta alle richieste di accertare la ritardata giustizia dell'UF e di assegnare a quest'ultimo un termine di venti giorni per depositare la graduatoria (e l'elenco oneri), essa rileva che il ricorso era indispensabile affinché la procedura seguisse il suo corso e, per tale motivo, ritiene che “i costi di questo intervento devono essere sopportati dallo Stato, il quale dovrà riconoscere adeguate ripetibili” . Nello scritto 18 luglio formula poi la summenzionata domanda di edizione e in quello del 22 luglio persiste nella richiesta di assegnazione di ripetibili in suo favore, malgrado l'atto ritardato sia stato nel frattempo intrapreso. Nelle osservazioni, l'Ufficio afferma che il ritardo della procedura non è dovuto a “negligenza, disinteresse o volontà omissiva, bensì a causa di una situazione gestionale che purtroppo riflette una realtà ormai notoria: carichi di lavoro elevati, carenza strutturale di personale, priorità da gestire in modo dinamico e non sempre lineare” . Ammette però ch'è “del tutto comprensibile che da prospettive esterne si tenda talvolta a interpretare ogni ritardo come una prova di inerzia istituzionale” .

E. 3

Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinnanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto, tra l'altro, di essere giudicato entro un termine ragionevole (cosiddetta ragionevole durata del procedimento).

E. 3.1

Qualora l'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LEF constati una violazione della ragionevole durata del procedimento da parte di un organo di esecuzione e fallimento, non dovrebbe limitarsi ad accertarlo (DTF 107 III 3 consid. 3) oppure a segnalarlo al Governo cantonale, ma, se possibile, dovrebbe adottare provvedimenti (DTF 119 III 1 consid. 2). Ad esempio, l'autorità può revocare l'organo se ne sono dati i presupposti (sentenze del Tribunale federale 5A_918/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 5.1.1 e 5A_25/2012 del 4 giugno 2012 consid. 4.3 e 4.5), invitarlo a chiedere la proroga di un termine (art. 247 cpv. 4 [deposito della graduatoria] e 270 cpv. 2 LEF [conclusione della procedura di fallimento], cfr. DTF 119 III 1 consid. 2) o ad agire entro un termine ragionevole (DTF 107 III 3 consid. 2), oppure può insistere sul rispetto di eventuali apposite disposizioni di diritto cantonale (DTF 119 III 1 consid. 2 e 107 III 3 consid. 3). Qualora il ritardo derivi dalla carenza di personale, da un lato i funzionari dell'organo non possono essere ritenuti responsabili (sentenze del Tribunale federale 5A_11/2023 del 1° marzo 2023 consid. 2 e 5A_92/2022 del 23 maggio 2022 consid. 2), dall'altro il Cantone non può giustificarsi con la mancanza di risorse (DTF 107 III 3 consid. 3; sentenza della CEF 15.2015.7 del 21 aprile 2015 consid. 2.1) e, anzi, può essere ritenuto responsabile delle conseguenze del ritardo se non garantisce una ragionevole durata del procedimento (DTF 119 III 1 consid. 3 e 107 III 3 consid. 3).

E. 3.2

È legittimato a ricorrere giusta l'art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all'annullamento del provvedimento impugnato oppure all'adozione di un provvedimento illecitamente negato in una procedura esecutiva (tra tante: sentenza della CEF 15.2022.48 del 6 maggio 2022, pag. 2). Il ricorso serve infatti all'ottenimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non al semplice accertamento di un eventuale, illecito comportamento dell'organo di esecuzione e fallimento in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l'art. 5 LEF (tra tante: sentenza della CEF 15.2023.19 del 5 luglio 2023, consid. 8 e il riferimento). Nell'ambito di un ricorso per ritardata giustizia, quando l'autorità inferiore ha statuito il ricorrente perde di principio l'interesse alla trattazione del suo gravame, e di regola pure quello a far constatare un eventuale ritardo a decidere (sentenze del Tribunale federale 5A_918/2015 del 28 ottobre 2016, consid. 4.2, e 2C_1014-1015/2013 del 22 agosto 2014, consid. 7.1 non pubblicato nella DTF 140 I 271, nonché della CEF 15.2017.38 del 22 agosto 2017, pag. 3, e 15.2016.97 del 12 dicembre 2016, pag. 2), riservate circostanze particolari che fondino un interesse giuridicamente protetto a un simile accertamento (sentenze del Tribunale federale 1D_7/2024 del 9 aprile 2025 consid. 1.2.2 e 5A_168/2017 del 6 novembre 2017 consid. 1).

E. 3.3

Nella fattispecie, poiché la graduatoria (con l'elenco oneri, che ne costituisce parte integrante: art. 247 cpv. 2 LEF) è stata finalmente depositata il 22 luglio 2025 (come la Camera ha accertato d'ufficio: art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR), la richiesta della P_____ Sagl volta a ottenere un'ingiunzione all'UF è divenuta priva d'interesse. Lo stesso dicasi per la sua richiesta di accertamento della ritardata giustizia, per la quale non ha fatto valere alcun interesse specifico e che non è più ribadita nel suo scritto 22 luglio 2025. Deve pertanto pure essere disattesa per mancanza d'interesse la richiesta tendente all'“ edizione della lettera/comunicazione del Dipartimento di giustizia all'Ufficio fallimento di Lugano a seguito della copia della lettera inviata all'on. Gobbi” (ritenuto che l'UF nelle sue

osservazioni si è limitato a indicare di aver fornito alla Sezione di esecuzione e fallimento, su richiesta, una propria presa di posizione interna). In conclusione, il ricorso dev'essere stralciato dai ruoli in quanto privo d'interesse (art. 24b cpv. 1 LPR).

E. 4

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità, neppure nei casi di abuso o di malafede di una parte (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Nella misura in cui tende al riconoscimento delle spese ripetibili, il ricorso è dunque pure irricevibile. Resta riservata l'eventuale responsabilità dello Stato per i danni derivanti da un ritardo nell'agire, anche se dovuto a una carenza di personale (v. sopra consid. 3.1). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è dichiarato privo d'interesse e, di conseguenza, stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – avv. PA1 , S_____ A_____ , P_____ C_____ , C_____ , L_____ ; – C_____ L_____ , C_____ , via d_____ P_____ , C_____ , L_____ ; – Co_____ Banca S_____ , via C_____ , C_____ , L_____ ; – Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, R_____ g_____ , P_____ G_____ , B_____ ; – Ufficio esazione e condoni, Viale S_____ F_____ , B_____ ; Comunicazione all'Ufficio dei fallimenti di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello La

presidente

Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.